

## Previdenza e TFR

# Pensioni tagliate ai superstiti

Nel 1995 la Riforma Dini ha falcidiato le rendite ai superstiti e, ancora oggi, sono rimaste inascoltate le numerose e continue proteste di chi ha subito il danno.

**Le pensioni ai superstiti possono essere:**

- di reversibilità, quando il defunto era già titolare di una pensione diretta (anzianità, vecchiaia, inabilità);
- indiretta, quando il defunto non era ancora pensionato (lavorava o versava contributi volontari), ma aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o di invalidità (almeno 15 anni di contributi oppure 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni). La penalizzazione avviene in base agli scaglioni di reddito, i cui valori sono annualmente aggiornati secondo l'inflazione programmata e poiché la variazione accertata dall'ISTAT per il 2006 è stata dell'1,7%, la decurtazione è del:
  - 25% per chi ha un reddito 3 volte superiore al minimo annuo dell'INPS ( 16.675,62);
  - 40% per chi ha un reddito 4 volte superiore al minimo annuo dell'INPS ( 22.234,16);
  - 50% per chi ha un reddito 5 volte superiore al minimo annuo dell'INPS ( 27.792,70).
- I redditi considerati sono quelli soggetti all'IRPEF (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) esclusi:
  - trattamento di fine rapporto (TFR);
  - reddito della casa di abitazione;
  - arretrati soggetti a tassazione separata;

*La penalizzazione avviene in base agli scaglioni di reddito*

- la stessa pensione ai superstiti.

Sono esclusi dalla decurtazione i nuclei familiari con figli minori, studenti o inabili. È da tener presente che i trattamenti con decorrenza prima del 17 agosto 1995 non subiscono riduzioni, ma dal 1996 non ricevono più gli aumenti di scala mobile, fino a totale assorbimento della quota non dovuta.

**Le aliquote tra i beneficiari sono così suddivise:**

- 60% al solo coniuge;
- 80% al coniuge con uno o due figli;
- 100% al coniuge con tre o più figli;
- 70% all'orfano (minorenne, studente o inabile);
- 15% al genitore se mancano sia il co-



Anno 2006

## Riepilogo degli scaglioni di reddito e tagli

Reddito del coniuge superstite		% di riduzione
fino a 16.675,62		Nessuna
oltre 16.675,62 fino a 22.234,16	22.234,16	25%
oltre 22.234,16 fino a 27.792,70	27.792,70	40%
oltre 27.792,70		50%

niuge sia i figli (30% per due genitori);

- 15% per ogni fratello a carico, fino a concorrenza del 100%, in assenza del coniuge, dei figli e dei genitori.

La pensione spetta al coniuge superstite anche nel caso in cui sia separato; nel caso invece sia divorziato la pensione spetta qualora sia stato concesso dal Tribunale l'assegno di mantenimento.

## Trattamento di fine rapporto

Dal 1° gennaio 2006 aumenta il prelievo fiscale

Dal primo gennaio scorso è venuto meno il regime transitorio stabilito dall'art. 11 del Decreto Legislativo 47/2000 che stabiliva, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, una detrazione pari a 61,97 euro per ciascuno degli anni ricompresi in detto periodo.

Hanno ancora diritto all'abbattimento i cessati entro il 2005, 31 dicembre compreso, anche se la maturazione del diritto alla liquidazione del TFR avviene a partire dal primo giorno successivo.

La detrazione continua invece ad essere applicata in caso di erogazione del TFR per cessazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai due anni, che non siano stati successivamente trasformati a tempo indeterminato.

La detrazione era stata introdotta in seguito al cambiamento delle regole per la tassazione del TFR, in base alle quali le quote maturate dal 2001 hanno una base imponibile diversa da quelle maturate in precedenza. Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda la discussa questione relativa alla scelta del dipendente sul conferimento del TFR a forme di previdenza complementare, il D.lgs. 252/2005, all'articolo 8, comma 7, ha stabilito che il termine di sei mesi concesso al lavoratore per effettuare l'opzione, decorre dal 1° gennaio 2008.

## Le finestre del 2006

Questi i requisiti per i lavoratori dipendenti privati e pubblici per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità con decorrenza (finestra) nel corso del 2006. Nel 2006 non esiste più il beneficio per i lavoratori precoci, che prevedeva il diritto alla pensione di anzianità con minimo contributivo di 35 anni e età di 56 anni. Le decorrenze previste si devono intendere non a date fisse ma come termini iniziali a partire dai quali gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono andare in pensione, esercitando il loro diritto anche nei mesi o negli anni successivi. Questa flessibilità delle finestre è applicata anche agli iscritti all'INPDAP. I lavoratori del settore privato inoltre possono, anche nel 2006, posticipare il pensionamento di anzianità ottenendo il cosiddetto "superbonus".

Chi desidera ottenere questo beneficio dovrà inviare il modello (LC7) all'INPS e al datore di lavoro entro la fine del mese precedente la maturazione della finestra di sua pertinenza.

## Gli aumenti: +1,7% da gennaio

Le pensioni 2006, per effetto dell'applicazione della perequazione automatica legata al costo della vita, aumentano dell'1,7%. Sulla «Gazzetta ufficiale» n° 278 del 29/11/05 è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 18/11/05 con cui viene stabilita la percentuale di aumento delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2006, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto della perequazione automatica per l'anno successivo.

La percentuale di variazione automatica della pensione, per l'anno 2004, con effetto dal 1° gennaio 2005 è stata fissata nella misura definitiva del 2%, mentre quella previsionale era stata dell'1,9%.

Questo significa che per il 2005 i conguagli per i pensionati saranno poco significativi: 2% - 1,9% = 0,1%.

### Come cambiano gli assegni

#### Per le pensioni minime e sociali

Dipendenti e autonomi	pensioni sociali	assegni sociali
427,58 (al mese)	314,58 (al mese)	381,72 (al mese)
5.558,5 (annui)	4.089,5 (annui)	4.962,3 (annui)

Si tratta di valori stabiliti in via previsionale secondo la percentuale di aumento dell'1,7%.

#### Per le pensioni superiori al minimo

Aumento in misura percentuale	Scaglioni mensili di pensione sui quali si applica le percentuale di aumento
1,7%	fino a 1.261,29
1,53%	oltre 1.261,29 e fino a 2.102,15
1,275%	sulla parte di pensione eccedente 2.102,15

## Trattamento pensionistico di anzianità decorrenza 2006

	Requisiti per esercitare il diritto	Trimestre di raggiungimento dei requisiti	Finestra dal
<b>38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età</b>	entro il 30/9/05	Terzo trimestre 2005	1° gennaio 2006
	entro il 31/12/05	Quarto trimestre 2005	1° aprile 2006
	entro il 31/3/06	Primo trimestre 2006	1° luglio 2006
	entro il 30/6/06	Secondo trimestre 2006	1° ottobre 2006